DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ESERCIZIO DOMICILIARE DEL VOTO PER TALUNI ELETTORI, PER LA RILEVAZIONE INFORMATIZZATA DELLO SCRUTINIO E PER L'AMMISSIONE AI SEGGI DI OSSERVATORI OSCE, IN OCCASIONE DELLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE

Art. 3-quater

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' sostituito dal seguente: "1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o candidati".

Versione in vigore dal 29 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche
Estremi	Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-esercizio-domiciliare-del-voto-per-taluni/art-3-quater-limiti-alle-spese-elettorali-dei-partiti-o-movimenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it